



UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

SENTENZA

L'anno 2018 il giorno quindici del mese di marzo negli uffici della FIM in Milano, Via Piranesi n. 46, si è svolta in camera di consiglio l'udienza innanzi al Tribunale federale ex. articolo 75 reg. giust. nelle persone di:

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono— Presidente

Avv. V. Carughi

Avv. A. Vitale

nel procedimento disciplinare a carico del tesserato FIM il sig. Alessandro Dusi, proposto dal Presidente della Federazione Italiana Motonautica sig. Vincenzo Iaconianni,

VISTI

- il Provvedimento n. 2/2018 emanato dall'Ufficio del Procuratore Federale, dell'8 gennaio 2018;
- gli artt. 1,2, 3 bis, 6,16 e 19 del Regolamento di Giustizia FIM;


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento disciplinare a carico del sig. Alessandro Dusi proposto dal Presidente della Federazione Italiana Motonautica sig. Vincenzo Iaconianni.

In via preliminare si rileva che il sig. Alessandro Dusi non si è presentato in sede d'udienza e che la sua contumacia era stata già anticipata in varie comunicazioni inviate alla Segreteria in cui testualmente egli dichiarava "A quanto ricevuto ho risposto subito che per cose del genere dove si poteva risolvere accettando le scuse io non perdo nemmeno un giorno di lavoro e nemmeno vengo fino a Milano in tribunale". Il contegno dell'incolpato è da ritenersi fortemente lesivo della dignità del ruolo istituzionale rivestito da questo Tribunale e da tutti gli organi giudiziari appartenenti alla Federazione Motonautica.

Nel merito della vicenda in esame è opinione di questo Tribunale che la condotta tenuta dall'incolpato il sig. Alessandro Dusi, concretizzatasi nella pubblicazione sulla pagina Facebook della frase "che testa di cazzo che è" rivolta al Presidente della Federazione Motonautica, violi l'articolo 1 del Regolamento di Giustizia FIM, nella





parte in cui detta disposizione prevede specificatamente che “[...] a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali [...]”.

Seppur detta dichiarazione sia stata rilasciata in un contesto tragico e possa anche essere stata dettata da un moto di rabbia per aver perso un caro amico, l’incisività con cui il sig. Alessandro Dusi ha espresso la sua opinione riveste pacificamente carattere diffamatorio. L’articolo 595 c.p.¹ infatti disciplina che “Chiunque, [...], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione [...]”. La natura diffamatoria si ravvisa dal momento che vengono pubblicate, su una bacheca accessibile a terzi, espressioni ingiuriose visibili ad una moltitudine di soggetti in assenza della persona offesa, ledendone l’identità personale ed istituzionale. Tali espressioni risultano chiaramente finalizzate a distorcere, alterare, travisare ed offuscare il patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico e professionale dell’individuo, mediante l’offesa della sua reputazione².

Un’ulteriore affermazione che si riscontra nel medesimo contesto di quella precedentemente menzionata è la seguente: “Sarebbe anche ora. Che vada fuori dal cazzo.” Anche in questo caso, la condotta è da ritenersi negligente, inappropriata e lesiva dell’onore e della professionalità della persona nei confronti della quale questa è indirizzata, condotta che è espressamente vietata ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di Giustizia FIM il quale prevede che “Il Tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione degli Organi Federali e degli Organismi Federali [...]”.

Nella condotta tenuta dal sig. Alessandro Dusi si ravvisano altresì gli estremi della circostanza aggravante ex articolo 19 lettera f) ossia “aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazione lesiva della figura e dell’autorità degli organi federali”, il che impone l’applicazione di un aggravamento della pena rispetto a quella applicabile sulla base della cornice edittale della violazione commessa.

Infine, questo Tribunale è al corrente del fatto che il sig. Alessandro Dusi non è più un Tesserato FIM, ciononostante quest’ultimo è ugualmente punibile come disposto ai sensi dell’articolo 3 bis del regolamento di giustizia FIM in forza del quale “Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di

¹ Codice Penale, Libro II- Dei Delitti, art. 595.

² L’orientamento della Corte di Cassazione ricostruisce in modo particolarmente ampio il contesto operativo del delitto di diffamazione ex art. 595 c. p. ritenendo sussistente detta fattispecie nel caso in cui sia posta in essere una condotta lesiva dell’identità personale diretta a distorcere, alterare, travisare e offuscare il patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell’individuo, mediante l’offesa della sua reputazione (Cass., Sez. V, sentenza del 2011, n. 37383).





tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale condanna la condotta del sig. Alessandro Dusi comminando la sanzione inibitiva per un periodo di tempo di sei mesi e la sanzione pecuniaria pari ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) ai sensi degli articoli 23 lettera g) e dell'articolo 27 del Regolamento di Giustizia FIM.

Del presente dispositivo viene data lettura alle ore 18.45 del giorno 15 marzo 2018.

Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 15 marzo 2018

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente

Avv. V. Carughi

Avv. A. Vitale